

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 09-03-2021

Messaggio n. 1008

Allegati n.1

OGGETTO: Articolo 11, commi-10 bis e 10-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modalità operative

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. milleproroghe).

Tale provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha introdotto i commi 10-bis e 10-ter all'articolo 11 del citato decreto-legge, con i quali viene disposto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.

Più dettagliatamente, il comma 10-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 183/2020 differisce al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Il medesimo comma prevede, altresì, che le disposizioni relative al differimento si applicano

nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021.

Con il presente messaggio si illustrano gli indirizzi che attengono alla portata della norma e si forniscono le relative istruzioni operative.

1. Domande oggetto del differimento

Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all'emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.

Come noto, la disciplina a regime, introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo confermata dall'articolo 1, commi 301 e 304, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a **novembre 2020** compreso.

Si evidenzia che la previsione di cui al decreto-legge n. 183/2020, nell'introdurre il differimento dei termini decadenziali, lascia inalterata la disciplina dettata *pro tempore* dalle norme di riferimento. Conseguentemente possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall'Istituto in materia. In particolare, si richiama l'attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

2. Modelli "SR41" e "SR43" semplificati. Oggetto del differimento

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

In relazione a quanto previsto dalla disciplina a regime, come da ultimo declinata dall'articolo 1, comma 302, della legge di bilancio 2021, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modelli "SR41" e "SR43" semplificati) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l'autorizzazione, se tale termine è più favorevole all'azienda.

Tanto premesso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all'azienda entro il 1° dicembre 2020.

3. Modalità operative

3.1 Nuove domande di accesso ai trattamenti

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 1, **non** avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, come riepilogate nell'Allegato n. 1 al presente messaggio.

3.2 Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto - i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, **non** dovranno riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge n. 183/2020, dovranno trasmettere una nuova istanza **esclusivamente per tali periodi**.

Le Strutture territoriali, attuando le più ampie sinergie con aziende e intermediari autorizzati, provvederanno all'istruttoria e successiva definizione delle istanze già inviate secondo le indicazioni che saranno fornite con separato messaggio.

3.3 Modelli "SR41" e "SR43" semplificati

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 2, non avessero **mai** inviato i modelli "SR41" e "SR43" semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

Con riferimento ai modelli "SR41" e "SR43" semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro **non** dovranno riproporne l'invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi

Periodo dal - al	Provvedimento di legge	Causale	Requisito anzianità lavoratori
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane)	Art. 19 del DL n. 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020	“COVID-19 nazionale”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane)	Art.1, comma 1 del DL n. 104/2020	“COVID-19 nazionale”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane)	Art.1, comma 2 del DL n. 104/2020	“COVID 19 con fatturato”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 23/02/2020 al 31/08/2020 (9+ 5+4 settimane)	Art. 20 del DL 18/2020, come modificato dai Decreti – legge n. 34/2020 e n. 52/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 9 settimane)	Art.1, comma 1, del DL n. 104/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 14/09/2020 al 31/12/2020 (max. 9 settimane)	Art.1, comma 2, del DL n. 104/2020	“CIGO Covid 19 nazionale - sospensione CIGS con fatturato”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane)	Art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti - legge n.149/2020 e n. 157/2020	“Covid 19 DL n. 137/20”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 16/11/2020 al 31/01/2021 (max 6 settimane)	Art. 12, art. 12, comma 1, del DL n. 137/20, come modificato dai Decreti – legge n. 149/2020 e n. 157/2020	“Covid 19 DL n. 137/20” – sospensione CIGS”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020
Dal 23/02/2020 al 31/10/2020 (max 90 gg)	Art. 19, comma 3 bis, del DL n. 18/20, come modificato dal DL n. 34/2020	“CISOA DL Rilancio”	In forza all’azienda entro la data del 25 marzo 2020
Dal 13/07/2020 al 31/12/2020 (max 50 gg)	Art. 1, comma 8, del DL n. 104/20	“CISOA DL Rilancio”	In forza all’azienda entro la data del 9 novembre 2020